



LIBERALITÀ INDIRETTE: aspetti civili e fiscali.

Giacomo Sebastiano Apolloni – Dottore Commercialista in Schio (VI) – Commissione Formazione UGDCEC Vicenza.

Penso che a chiunque di noi svolgendo la propria attività professionale, alla richiesta di un cliente per sapere quali siano le modalità per elargire gratuitamente a favore di un altro soggetto un bene di qualsiasi genere, sia capitato di affrontare il tema delle donazioni. A volte però, può accadere che tali elargizioni vengano effettuate, dagli stessi nostri clienti (magari a nostra insaputa), con modalità più o meno articolate e senza le formalità e gli adempimenti civilistici e fiscali necessari, queste ultime sono le cosiddette “donazioni/liberalità indirette”. Lo scopo che si prefigge il presente articolo è quello di capire come appunto tali liberalità indirette vengano disciplinate nel nostro ordinamento da un punto di vista civilistico e come vengano trattate fiscalmente dall’Amministrazione Finanziaria.

Aspetti civilistici.

Per dare un inquadramento giuridico alle liberalità indirette è necessario dapprima definire cosa si intende per donazione.

La donazione, secondo l’art.769 del CC, è quel contratto con il quale un soggetto (detto “donante”) trasferisce un proprio diritto (ad esempio: la proprietà di un immobile o di una somma di denaro) ad un altro soggetto (detto “donatario”) o assume verso quest’ultimo una obbligazione (ad esempio: l’obbligo di corrispondergli una rendita vitalizia) per puro spirito di liberalità, senza cioè ricevere nulla in cambio e quindi con l’effetto di incrementare l’entità della sfera giuridica del donatario a discapito della sfera giuridica del donante.

Da un punto di vista formale, trattandosi di un’operazione che provoca un impoverimento del patrimonio del donante, senza che questi ottenga alcuna controprestazione, la legge prevede che questa operazione debba avere una forma “solenne”, pertanto, l’art.782 del Codice civile, sancisce l’obbligatorietà della stipula per atto pubblico (e quindi con il necessario intervento del notaio) e con la presenza di due testimoni.

Ora che abbiamo capito come il Legislatore definisce le donazioni “tradizionali” e quali siano le formalità necessarie da rispettare, vediamo di seguito quali sono le analogie e le differenze, con queste ultime, delle donazioni indirette da un punto di vista civilistico.

ARTICOLO VISIBILE PER GLI ISCRITTI UGDCEC VICENZA